



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 4/TFT del 4 novembre 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 3 novembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 101

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo Avv. N. Di Ronza.

Proc.2443/52 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2021 (Coppa Giovanissimi Under 14)

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 127 e 128 CGS DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marcello Milone n.28.01.1972, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Aquilotti per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Antonio Pio Bello n.11.08.2008, (gara del 26.06.2021); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Giuseppe Sodano (1 gara) della società Asd Aquilotti, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La società Asd Aquilotti, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 25.10.2021 il difensore munito delle procure speciali dei deferiti chiedeva per gli stessi, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Aquilotti, la sanzione di euro 100.00 (cento,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella stagione (s.b. euro 150,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Marcello Milone la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi tre ridotto sopra per il rito); per sig. Giuseppe Sodano la sanzione di mesi uno (1) di inibizione (s.b. mesi un mese e

15 giorni ridotto sopra per il rito)); per sig. Antonio Pio Bello la squalifica di numero una (1) giornata di gara (s.b. squalificata giornate due ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per: la società Asd Aquilotti, la sanzione di euro 100.00 (cento,00) di ammenda senza applicazione del punto di penalizzazione non essendo previsto nel Torneo di cui al deferimento punti di penalizzazione; per sig. Marcello Milone la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per sig. Giuseppe Sodano la sanzione di mesi uno (1) di inibizione per sig. Antonio Pio Bello la squalifica di numero una (1) giornata di gara.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 03.11.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 4 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**